



SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA -(Norme Integrative al bando di gara)	
Procedura: aperta, art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016	
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA	
CUP: B85J19001310002	CIG: 9088490B33

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO LAVORI E SERVIZI		
1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	2.566.749,24 €
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	144.250,76 €
3)	Corrispettivo per progettazione, esecutiva soggetta a ribasso	37.252,00 €
TOTALE		2.748.252,00 €

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

L'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto è regolato dal presente disciplinare, dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione della piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. 50/2016, integrato e modificato dal D.lgs 56/2017 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Per la presente procedura di gara è possibile proporre quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica MEPA raggiungibile al link: <http://www.acquistinretepa.it>.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Saranno fornite le risposte mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica raggiungibile al link: <http://www.acquistinretepa.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici in merito alla presente procedura di gara.

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato **entro il termine di cui al punto IV.3.4 del bando di gara** esclusivamente attraverso piattaforma telematica MEPA, raggiungibile al link: <http://www.acquistinretepa.it> previa registrazione secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura impostata sulla piattaforma MePa di CONSIP;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura;
- d) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito;
- e) Durante la registrazione alla piattaforma telematica, l'operatore economico potrà richiedere supporto tecnico di assistenza al numero verde 800 062 060, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

1.2.1 Predisposizione dell'offerta sulla piattaforma MEPA

La procedura si svolgerà, esclusivamente, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica telematica di e-procurement, come successivamente nel dettaglio esplicitata, mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che gli avvisi, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i concorrenti, con le modalità tecniche di seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara e del presente disciplinare.

La piattaforma telematica è denominata «MEPA», il cui accesso è consentito al link: <http://www.acquistinretepa.it>. Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nelle «Guide», parti integranti e sostanziali del presente disciplinare di gara, visualizzabili all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html oppure direttamente nella parte inferiore del portale, cliccando alla voce "Guide", ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per assistenza e per informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile contattare il numero verde 800 062 060, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

1.2.2 Formazione ed invio offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla suddetta piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet <http://www.acquistinretepa.it>;

- a. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale si deve inserire tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare ai fini della partecipazione, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrando/a con ulteriore documentazione che l'operatore ritenga indispensabile;
 - sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR».
- b. in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo.

Nello specifico la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma telematica, che consente di predisporre:

I. una busta virtuale definita «**Busta A - Documentazione amministrativa**» presente sulla piattaforma telematica in cui il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato "zip" con i documenti di cui al Capo 3 del presente disciplinare, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, a pena di esclusione, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

II. una busta virtuale definita «**Busta B - Offerta Tecnica**» all'interno della quale devono inserire la propria

offerta tecnica operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria offerta tecnica digitalmente con le modalità di cui al punto 1.3;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- l'offerta dovrà essere redatta secondo le modalità descritte al punto 4.1. In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'offerente;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.

L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

Resta fermo che:

- l'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;

- i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica, pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica.

Per quanto riguarda il file contenente l'offerta tecnica, l'operatore dovrà firmare digitalmente ogni documento richiesto nel bando di gara, a pena di esclusione; una volta che detti documenti saranno firmati digitalmente, dovranno essere contenuti in un unico file compresso formato .zip, rar, ecc. (busta "offerta tecnica") e l'archivio zip a sua volta firmato digitalmente, a pena di esclusione, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

III. una busta virtuale definita «Busta C - Offerta Economica e Temporale» all'interno della quale deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica e temporale, redatta preferibilmente secondo lo schema predisposto dalla piattaforma telematica ed allegando altresì il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Si specifica che i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante dovranno essere compilati in ogni loro parte, firmati digitalmente come previsto al punto 1.3 del presente Disciplinare e caricati sulla piattaforma telematica.

La busta virtuale C non sarà aperta nel caso in cui il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla conseguente fase di gara.

Per quanto riguarda il file contenente l'offerta economica e temporale, l'operatore dovrà firmare digitalmente ogni documento richiesto nel bando di gara, a pena di esclusione; una volta che detti documenti saranno firmati digitalmente, dovranno essere contenuti in un unico file compresso formato .zip, rar, ecc. (busta "offerta economica") e l'archivio zip a sua volta firmato digitalmente, a pena di esclusione, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Completate le operazioni, l'operatore economico dovrà caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

- 1. Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa;**
- 2. Busta virtuale B - Offerta Tecnica;**
- 3. Busta virtuale C - Offerta Economica e temporale;**

La compilazione e il caricamento (*upload*) della «**Busta A - Documentazione amministrativa**», della «**Busta B - Offerta Tecnica**» e della «**Busta C - Offerta Economica e temporale**», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (*upload*) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante suddetta procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla piattaforma della documentazione che compone l'offerta.

Le norme tecniche di utilizzo per la piattaforma telematica forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella documentazione richiesta, obbliga il concorrente ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro il termine comunicato dalla stazione appaltante. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

In caso di R.T.I., consorzio, l'impresa mandataria o designata tale dal R.T.I., dal consorzio opererà sul Sistema come unico operatore abilitato a presentare la documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del consorzio. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta con le norme previste dal disciplinare da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. In caso di R.T.I. o consorzio non costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i membri del R.T.I. o del consorzio, la stessa dovrà contenere l'impegno a costituire il raggruppamento o il consorzio. In caso di R.T.I. o consorzio costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria e presentare l'atto di costituzione del R.T.I. o del consorzio in originale elettronico firmato digitalmente o in scansione elettronica dell'originale cartaceo firmato digitalmente.

1.3. Sottoscrizione degli atti

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché le offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA- 256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

1.4. Recapiti profilo ente committente e della stazione appaltante

Il “profilo committente”, sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è il seguente: www.comune.andria.bt.it

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.5. Criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggi

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016, determinata avendo riguardo ai criteri di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa **OFFERTA TECNICA** – Punteggio massimo: 80;
- valutazione di natura quantitativa **OFFERTA TEMPORALE** – Punteggio massimo: 10;
- valutazione di natura quantitativa **OFFERTA ECONOMICA** – Punteggio massimo: 10;

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle misure preventive per la discarica comunale in località San Nicola la Guardia, da affidarsi ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto comprende, altresì, la redazione della progettazione esecutiva nonché la presentazione agli Enti competenti di tutte le documentazioni ed elaborati necessari ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri richiesti dalla normativa vigente.

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara.

Valore complessivo dell'appalto: 2.748.252,00 di cui:

1)	Importo lavori <u>soggetti a ribasso d'asta</u>	€. 2.566.749,24
2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 144.250,76
3)	Corrispettivo per progettazione esecutiva <u>soggetta a ribasso</u>	€.. 37.252,00
TOTALE		€ 2.748.252,00
TOTALE <u>soggetto a ribasso</u>		€. 2.604.001,24

Il costo della manodopera è stimato in €550.980,00

2.2. Qualificazione dei lavori

2.3. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Lavorazione	Categ.D.P.R. 207/2010	Class.	importo (euro)	Categoria prevalente o scorporabile
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	IV-bis	2.711.000,00	prevalente

c) è ammesso l'avvalimento per la categoria OG12 ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;

d) è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 classe B (fino a 9.000.000 €) o superiore. In merito all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in caso di R.T.I., ferma restando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento che eseguono i lavori della categoria prevalente OG12 debbano essere iscritti all'Albo, come indicato dall'ANAC nella propria deliberazione n. 498 di data 10 maggio 2017, è possibile cumulare le classi di iscrizione in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse assume all'interno

della categoria OG12 per coprire cumulativamente il requisito richiesto per l'impresa singola; in tal caso, la mandataria deve essere in possesso dell'iscrizione alla classe che garantisca almeno il 40% dell'importo dei lavori di bonifica previsti nel bando di gara (nello specifico la classe C, fino a 2.500.000 euro) mentre ciascuna delle mandanti debba essere iscritta alla classe che garantisca almeno il 10% dell'importo dei lavori di bonifica previsti nel bando di gara (nello specifico la classe D, fino a 1.000.000 euro);

- e) non è ammesso l'avvalimento per i requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

2.3.2. Qualificazione dei lavori ai fini della progettazione e sicurezza in fase di progettazione:

Gli importi, compresi gli oneri per la sicurezza e le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (D.M. 17/06/2016), sono riportate nella seguente tabella:

Descrizione opere	ID. Opere (D.M. 17/06/2016)	Importo (euro)	Compensi professionali (D.M. 17/06/2016)
Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03	€ 2.711.000,00	€ 37.252,00

Qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA nella categoria OG12 in classifica IV-bis oppure, in alternativa, raggruppamento con soggetto art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, associato come mandante, oppure indicazione dello stesso soggetto ai fini della progettazione definitiva/esecutiva; in ogni caso il progettista deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, dimostrando, nella categoria di pertinenza (ex DM 17 giugno 2016), come individuata alla tabella precedente, l'esperienza necessaria per un ammontare non inferiore a 1 volta l'importo dei lavori a base di gara. Pertanto, il progettista dovrà essere qualificato nella categoria P.03 per un importo di € 2.711.000,00 Inoltre, dovrà possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura pari a 1 (una) volta l'importo degli onorari (compenso professionale) previsti a base d'asta.

Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.

I servizi di progettazione non sono subappaltabili, salvo i casi previsti dalla legge. Rientra negli obblighi dell'Appaltatore la nomina del professionista a cui sarà affidato l'incarico di Coordinatore in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con gli obblighi di cui all'art. 92 dello stesso D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

2.4. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

La durata complessiva è così suddivisa:

- a) per la progettazione esecutiva: **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto di appalto che, comunque, non potrà essere inferiore alla soglia individuata di **24** giorni naturali e consecutivi (a seguito di una riduzione max del 20% sul tempo previsto);

- b) per la realizzazione dei lavori: **150** giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori che, comunque, non potrà essere inferiore alla soglia individuata di **120** giorni naturali e consecutivi (a seguito di una riduzione max del 20% sul tempo previsto);

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1. Nella “**Busta A – Documentazione**” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione:

- a) **richiesta di partecipazione del concorrente**, contenente le seguenti dichiarazioni:
- a.1) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
 - dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 3.2.1;
 - dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica di cui ai successivi punti 3.2.2 e 3.2.3 e 3.2.4 e 3.2.5;
 - a.2) dichiarazione di essere consapevole che tutti i pagamenti dovranno avvenire su conto Corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010;
 - a.3) impegno a tenere ferma l'offerta per 180 giorni naturali, successivi e continui, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - a.4) dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara e nei relativi elaborati tecnici;
 - a.5) dichiarazione con la quale si autorizza la stazione appaltante a consentire l'accesso a tutta la documentazione presentata in sede di offerta o, in alternativa, l'indicazione analitica dei documenti sottratti all'accesso, in ragione dell'esistenza di segreti tecnici e commerciali, la cui esigenza di tutela il concorrente è tenuto a comprovare, analiticamente motivando la richiesta di sottrazione all'accesso ed allegando ogni documentazione idonea;
 - a.6) di aver verificato l'eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di aver giudicato pertanto l'offerta remunerativa;
- b) “**PASSOE**” di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 22 dicembre 2015, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il Documento “**PASSOE**” è in formato pdf, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa. In caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo sul sistema. Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e



alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PASSOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

- c) **Documento di gara Unico Europeo (DGUE)** disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale Europea, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea in cui il concorrente auto dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa e economica- finanziaria.
- d) **cauzione provvisoria: non è richiesta dalla Stazione Appaltante** ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n.120/2020 e s.m.i.e del D.L. 77/2021;
- e) **impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, se l'offerente risulta aggiudicatario a pena di esclusione;
- f) L'impegno, se presentato in formato cartaceo con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante e recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri, deve essere scansionato e firmato digitalmente dal legale rappresentante concorrente;
- g) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), **autorizzazione** rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- h) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria. In alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento, presentata alternativamente come segue:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4,5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:

- g.1) se già formalmente costituiti: copia dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della parte di lavori/servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- g.2) se non ancora costituiti: **dichiarazione di impegno alla costituzione** mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e della parte di lavori/servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
- g.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui rispettivamente ai successivi Capi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- g.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere e dichiarare i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- g.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (**GEIE**) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- j) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 45, comma 2, lett.c), dello stesso decreto:
- h.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto);

- h.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto j.1);
- h.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- h.4) le società consorziate di cui al punto j.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto j.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi articoli 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3; è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- k) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- i.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- i.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- i.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- i.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. k.3);
- i.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- l) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- j.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 105, comma 20, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

- j.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- m) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni;
- k.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
- k.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2015 e 14.001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- k.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- k.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- k.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria;

- n) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- 1.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - 1.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
- o) **dichiarazione del/i progettista/i incaricato/i** circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti allegata al presente disciplinare (Allegato "dichiarazione del progettista");
- p) **tabella**, debitamente sottoscritta dal progettista (*appartenente alla struttura tecnica del concorrente, indicato o associato*) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale – per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie richieste, di cui all'elencazione contenuta nel D.M. 17/06/2016, svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – sono indicati:
1. il committente, che potrà essere pubblico o privato;
 2. l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
 3. il soggetto che ha svolto il servizio;
 4. la natura delle prestazioni effettuate;
 5. la data di inizio e di fine del servizio;
 6. gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non viene valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.5 del presente disciplinare di gara;
- q) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, del D. Lgs. n. 50/2016, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; inoltre deve obbligatoriamente dichiarare in caso di categorie scorporabili: di impegnarsi a subappaltare, i lavori della/e categoria/e scorporabile/i e, costituenti strutture, impianti o opere speciali di cui all'articolo 105, comma 20, del decreto legislativo n.50 del 2006;**
- r) **attestato di presa visione : non richiesto;**
- s) **dichiarazione di presa visione degli atti e dei luoghi** come segue:
dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
E' possibile che il concorrente effettui il sopralluogo facendone apposita richiesta (che dovrà riportare il nominativo dell'incaricato al sopralluogo), tramite piattaforma MEPA la quale ultima dovrà pervenire entro 10 giorni antecedenti la scadenza della procedura di gara. A tale richiesta la Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro attraverso la sezione - COMUNICAZIONE CON I FORNITORI. E' possibile effettuare tale sopralluogo assistito dal R.U.P. o suo

collaboratore, senza rilascio di alcuna attestazione, previo apposito appuntamento nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30. Nella stessa data sarà possibile consultare o ritirare copia di tutti gli elaborati progettuali (su formato digitale);

t) versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 sull'offerta economica, tramite:

1. contrassegno rilasciato da intermediario convenzionato, annullato e scansionato;
2. pagamento dell'imposta assolta in modo virtuale (previa autorizzazione rilasciata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, ex art. 15 d.P.R. n. 642/1972);
3. modello F23 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 03/03/2015);

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

(articoli 45 comma 1, 2; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Le dichiarazioni richieste andranno rese mediante compilazione del DGUE, seguendo le modalità di compilazione di cui alla Circolare del MIT n. 3 del 18 luglio 2016; ad integrazione andranno rese ulteriori dichiarazioni inserite nel modello della domanda di partecipazione.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale (Domanda di partecipazione + DGUE Parte III, Sezione A)** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.3;
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati, **mediante la compilazione del DGUE, Parte III, Sezione A, B, C, D**, come segue:
 - 1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di seguito indicati (**DGUE Parte III, Sezione A**):
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'[articolo 260 del decreto](#) legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla



CITTÀ
DI ANDRIA

- partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (DGUE Parte III, Sezione D);
- 3) L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 4) Ai sensi dell'art.80 comma 4 (DGUE Parte III, Sezione B):
- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48- bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
 - che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di Contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- 5) Ai sensi dell'art.80 comma 5:
- a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016, che possono essere dimostrati dall'amministrazione con qualsiasi mezzo di prova (**DGUE Parte III, Sezione C**);
 - b) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il caso di concordato con continuità aziendale (**DGUE Parte III, Sezione C**);
 - c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare di non avere commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**DGUE Parte III, Sezione C**);
 - d) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile (**DGUE Parte III, Sezione C**);
 - e) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. lgs. 50/2016 (**DGUE Parte III, Sezione C**);



CITTÀ
DI ANDRIA

- f) che non è soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008 (**DGUE Parte III, Sezione D**);
 - g) che non vi sono iscrizioni nel nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ovvero ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (**Domanda di partecipazione e DGUE Parte III, Sezione D**);
 - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art.17 della Legge 55 del 1990 (**DGUE Parte III, Sezione D**);
 - i) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa più di 35 dipendenti e per l'impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (DGUE Parte III, Sezione D);
 - j) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (DGUE Parte III, Sezione D);
 - l) che, non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente (**DGUE Parte III, Sezione D**);
- 6) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), che non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- 7) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che per quanto compatibili si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, a pena di risoluzione del presente contratto;

- 8) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 1, che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
 - a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 9) **piani individuali di emersione**: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi (**Domanda di partecipazione**);
- 10) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.lgs.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:
 - a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile (**Domanda di partecipazione**);
 - b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;

Sanzioni per la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni:

In base a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le suddette dichiarazioni di partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n°445/2000 e s.m.i. (preferibilmente sulla base di apposito modello), devono essere sottoscritte con firma digitale, a pena di esclusione, da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente, munito di legale rappresentanza o di relativa procura; in tal caso il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara l'originale o la copia della relativa procura, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d).

Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett b) 4 e 5) d.lgs. n. 50 del 2016

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica (articolo 40 e 46, d.lgs. n. 50 del 2016, articoli 90 e 92 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 83 co. 2 e art. 216 co. 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità) che documenti il possesso della qualificazione, per progettazione e costruzione, in categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare e alle opere da progettare indicati nel bando e nel presente disciplinare. Per le opere da progettare è richiesta la qualificazione SOA per esecuzione e progettazione nella Categoria **OG12 Classifica IV-bis**; in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia ai sensi di legge della medesima attestazione, redatta secondo una delle due modalità alternative descritte al precedente Capo 2. lettera d). I concorrenti dovranno indicare nel modello allegato i soggetti personalmente responsabili dello staff tecnico dell'impresa che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle relative qualifiche professionali, iscrizione Albo, nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. L'esecuzione della progettazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai progettisti indicati dello staff tecnico dell'impresa, ovvero, dai soggetti designati/associati/indicati dall'impresa.

Qualora l'Impresa concorrente sia sprovvista dell'attestazione SOA per le prestazioni di progettazione, la stessa potrà partecipare alla presente gara individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del d.lgs. n. 50 del 2016. La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno all'Appaltatore. I soggetti a cui può essere affidata la progettazione possono essere:

- a. liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni;
- b. società di professionisti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c. società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di cui all'art. 46 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e. raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettere da a) a d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti con le modalità di cui all'art. 46 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il professionista *indicato* dovrà essere in possesso di laurea quinquennale.

A tal fine, dovranno indicare pena esclusione, il nominativo del soggetto o dei soggetti a cui verrà affidata la progettazione, ovvero atto costitutivo o dichiarazione d'impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 46 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo. Qualora i concorrenti, pur essendo in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione della progettazione dovranno indicare pena esclusione, il nominativo del soggetto o dei soggetti a cui verrà affidata la progettazione, ovvero atto costitutivo, o dichiarazione d'impegno a costituirsi, in Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 46 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione d'impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;
 - il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
 - è ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;
- b) Essere in possesso di certificazione in corso di validità ai sensi della norma ISO14001 certificata da organismi terzi di valutazione della conformità opportunamente Accreditati.

3.2.4. Requisiti di ordine generale per i professionisti (articolo 83, comma 1, lett. b), 4 e 5 d.lgs. n. 50 del 2016

Tutti i soggetti indicati/associati dal concorrente, tra quelli elencati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per la realizzazione della progettazione devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai fini della partecipazione alla gara.

I concorrenti dichiarano il possesso dei requisiti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 80, preferibilmente con la presentazione dei modelli allegati al presente disciplinare. La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di



professionista singolo o società, e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura; in caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, sia costituito che non costituito, **ogni professionista** dovrà presentare la propria dichiarazione.

I professionisti associati o società di professionisti o di ingegneria dovranno dichiarare:

- l'elenco dei professionisti, iscritti negli appositi albi, che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Le Società singole o in Raggruppamento dovranno dichiarare:

- il possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 (se del caso) o 255 (se del caso) del D.P.R. n.207/2010.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi dovranno inoltre allegare dichiarazione o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.

- indicare il Professionista/Società/Studio, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo che dovrà comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione;
- indicare, ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. n.207/2010, il nominativo del professionista abilitato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza.

Ciascun Professionista/Società/Studio può essere indicato/associato singolarmente o in raggruppamento, ma non può contestualmente essere indicato/associato da altri concorrenti partecipanti alla medesima gara.

Per le società di professionisti o di ingegneria commerciali, cooperative e loro consorzi, per i consorzi stabili, le dichiarazioni dei requisiti generali devono essere, pena l'esclusione, posseduti e dichiarati:

- dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di s.n.c.;
- dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di s.a.s.;
- dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio;

e comunque, da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per gli Studi Associati e i Raggruppamenti Temporanei di professionisti i requisiti generali devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto associato/associando per l'esecuzione della progettazione oggetto dell'appalto.

3.2.5. Requisiti di ordine speciale per i professionisti (articolo 83 e 86, d.lgs. n. 50 del 2016)

Il professionista/i associato/i o individuato/i dovrà essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi del combinato disposto dagli articoli 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 sotto indicati:

- a) espletamento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori inerenti i servizi di architettura e ingegneria da affidare e per l'importo per ciascuna delle classi e categorie non inferiori a quelli indicati nella tabella di cui al punto II.2.1. punto 1) del bando di gara, per un importo globale pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori da progettare;
- b) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 lettere vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori 3 esercizi degli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari a 1 (una) volta l'importo degli onorari previsti dal bando a base d'asta.

Gli importi di cui sopra devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.

Al fine della dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), tenuto conto del carattere essenzialmente omogeneo delle attività professionali si farà riferimento ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, concernenti tutte le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo (art. 46 D.Lgs. 50/2016 e determinazione n. 5 del 27/7/2010 AVCP "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

Il plico telematico "**Offerta Tecnica**" dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva che evidenzia le proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a base di gara nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

In particolare la relazione dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore alle 60 pagine (solo fronte-no retro – esclusa testatina ed indice), formato A4, dimensione caratteri max 12, per un massimo di 50 righe a pagina; la relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata. È ammessa la presentazione di un elaborato grafico per ogni singolo criterio A1- A2-A3, del formato ritenuto dal concorrente più rappresentativo; eventuali schede tecniche e depliant, in aggiunta, potranno essere inseriti nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 20 pagine formato A4). È inoltre richiesto il computo metrico non estimativo, contenente l'indicazione delle nuove voci di prezzo e relative quantità di cui alla proposta migliorativa, con la specificazione delle voci sostitutive e/o detratte rispetto al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis, del Codice, l'offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo a base d'asta; in caso contrario detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, è ammessa la presentazione di varianti/migliorie al progetto definitivo posto a base di gara.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, del D.Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005.

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti parametri:



CITTÀ
DI ANDRIA

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

Max 80

A	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	
A1	Qualità dei materiali e miglioramento dell'impatto ambientale: Aumento, ottimizzazione e miglioramento qualitativo, tecnico, funzionale e prestazionale, atti ad ottimizzare la funzionalità dell'opera anche in riferimento ai fattori ambientali e delle aree connesse. Migliorie relative all'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche e materiali che garantiscono bassa invasività e massimo indice di economicità sia nella gestione che nella manutenzione successive, oltre, a soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore efficacia e curabilità dei "sistemi" con il contesto ambientale esistente e dei luoghi d'intervento.	30
A2	Mitigazione dell'impatto di cantiere: Razionalizzazione degli interventi stessi anche con riferimento alle fasi realizzative e all'organizzazione del cantiere finalizzata a mitigare gli impatti in termini di propagazioni di rumori, polveri, fango ed emissioni, derivanti da attività di trasporto e movimentazioni di materiali e prodotti nonché le modalità operative per ridurre al minimo le fasi di rischio inquinamento durante le lavorazioni (anche in riferimento alle C.A.M di cui all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs 56/2017))	25
A3	Completezza e qualità degli elaborati: Illustrazione della proposta progettuale in maniera chiara, completa e dettagliata. Si precisa che la qualità della stessa sarà valutata con riferimento sia agli aspetti del Prodotto (cioè ai contenuti ed alla fattibilità delle proposte del Concorrente) che di Processo (cioè alla qualità ed il grado di approfondimento e completezza degli elaborati tecnici in relazione alle diverse tematiche).	25
B	ELEMENTI QUANTITATIVI-OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE	MAX 20
B1	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori e delle spese tecniche.	10
B2	Ribasso percentuale sul termine di progettazione ed esecuzione lavori (riduzione max 20%).	10
	TOTALE PUNTI (A+B)	100

a) Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

b) l'Offerta Tecnica non può:

- b.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o temporale di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;
- b.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- b.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

c) All'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

d) Nella "BUSTA B - Offerta tecnica" devono essere contenuti gli elaborati grafici e descrittivi precedentemente descritti. Tutti i documenti che l'impresa ritiene di presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in maniera chiara e dettagliata e redatti in lingua italiana, andranno presentati in formato digitale ed essere **sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo da costituire o consorzio occasionale, sia dall'operatore economico mandatario (o capogruppo) sia dagli operatori mandanti. Inoltre, tutti gli **elaborati progettuali** dell'offerta tecnica **dovranno essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, da tecnici abilitati ed iscritti all'Albo Professionale di appartenenza. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.****

e) Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nelle relazioni tecniche di cui alle lettere precedenti, **non dovranno** essere fornite indicazioni di prezzo, che dovranno essere inserite esclusivamente nell'offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni genere ed i tempi riferiti alla proposta progettuale, l'offerta non sarà valutata ed il concorrente verrà **escluso dalla gara.**

L'aggiudicazione, non comporta accettazione automatica dell'offerta da parte della Stazione appaltante.

4.2. Offerta Economica-Tempo (Documentazione della busta interna della «Offerta Economica-Tempo»)

OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE: PESO 20/100

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti

agli articoli seguenti.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 il concorrente nell'offerta economica deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2.1. Contenuto della busta "Offerta economica/temporale": (punteggio max assegnabile 20 punti = 10 punti per il prezzo e 10 punti per il tempo)

L'Operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella "BUSTA ECONOMICA/TEMPORALE":

- nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA" il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, posto nell'apposito campo denominato "Base asta complessiva";
- nell'apposito campo denominato "TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO" il ribasso offerto in numero di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara e soggetto a ribasso, posto nell'apposito campo denominato "Base asta tempo di esecuzione";
- il computo metrico estimativo delle migliorie proposte e l'elenco prezzi firmati digitalmente dal concorrente e dal tecnico progettista. Tale documento, non influente sulla procedura di aggiudicazione, andrà a costituire parte integrante del contratto d'appalto;
- nel campo denominato "Allegato economico" la propria dichiarazione d'offerta, firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente i medesimi valori, in cifre e in lettere, già inseriti sul portale, secondo le modalità e le prescrizioni descritte nell'allegato modello di offerta, con l'indicazione dei costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che sia l'offerta economica che quella temporale dovranno essere espresse con un numero massimo decimali pari a due.

In caso di partecipazione di R.T.I. e di Consorzi di imprese la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

Sulla base del tempo offerto, il concorrente deve allegare all'offerta anche un "CRONOPROGRAMMA- DIAGRAMMA DI GANTT" presuntivo delle lavorazioni ed una relazione che illustri le modalità con le quali l'impresa riesce ad ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti a base di gara, alla luce delle proposte progettuali offerte.

IL RIBASSO DELL' OFFERTA TEMPORALE NON POTRA' ESSERE SUPERIORE AL 20% SIA PER LA PROGETTAZIONE CHE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

4.2.2. L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale in numeri ed in lettere sull'importo posto a base di gara soggetto a sconto.

4.2.3. Il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**.



CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativocompensatore, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1.1 a 5.2.2.

Le offerte saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta pubblica nel giorno e nel luogo che sarà comunicato secondo le forme previste dalla legge, ovvero con pubblicità-notizia sull'albo pretorio on line del Comune, sezione Gare e Appalti e sul portale MEPA all'interno della procedura di gara in oggetto.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica» 80 punti

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'articolo 4.1 in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- b) al singolo sub-elemento **con valutazione di natura discrezionale**, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempi o di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da zero a uno, ed attribuiti dai singoli commissari, così come previsto all'allegato (G), lett. a), p.to 4 (art.120) del D.P.R. n. 207/2010;

Σn = è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun requisito dell'offerta

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1;
- e) il punteggio dell'offerta tecnica dovrà raggiungere minimo 48 punti per consentire l'ammissione del concorrente alle successive fasi;
- f) per gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri ed ai sub-pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica-Tempo» 20 punti

5.2.1. Elemento Prezzo 10 punti:

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sui corrispettivi di cui all'articolo 2.1, numero 1), 3) e 4), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{(R_i / R_{max})}{\alpha}$$

dove:

V(a)_i = coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i = ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} = massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

α = 0,20 (esponente correttivo)

All'offerta economica verrà attribuito il valore derivante dal prodotto di V_i x 10 punti.

5.2.2. Elemento Tempo 10 punti:

- a) l'elemento tempo, è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione di cui all'articolo 2.3, espresso con le modalità di cui all'articolo 4.2.2;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a) i = T_i / T_{max}$$

dove:

V(a) i = coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i = riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} = massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante).

N.B. - Viene fissato un valore soglia per l'elemento tempo (TEMPO di ESECUZIONE) pari al 20% del tempo stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che ai soli fini della quantificazione del tempo effettivo per la esecuzione dei lavori, qualora il ribasso percentuale applicato al tempo di esecuzione dia luogo ad una frazione di giorno, si procederà con l'arrotondamento per eccesso all'unità di giorno superiore.

5.3. Metodo del calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.5.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.2.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.4.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte ed esame delle condizioni di partecipazione:

L'apertura della prima seduta di gara è stabilita nel luogo, giorno e ora indicati al punto IV.3.7) del bando di gara oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti a mezzo pec., con almeno 2 (due) giorni di anticipo; il Presidente ed il/i componente/i di un seggio di gara istituito ad hoc provvedono:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata;

- c) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica-Tempo e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli operatori economici la cui offerta:

- a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di invio, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non sia giunta a destinazione in tempo utile; non contiene la busta dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica-Tempo;

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'art. 48 comma 7 e art. 89 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del d. lgs 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.3, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.3, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

d) che, in caso di:

--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui [all'articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4;

b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:

-- risultano falsi o mendaci;

-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente bando.

e) le cui offerte e/o dichiarazioni siano mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

Ai sensi dell'art 58, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'[articolo 56](#).

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara, dopo l'apertura dei plichi ed aver concluso l'iter per la valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione o meno dei concorrenti, trasmette tutte le offerte, dei soggetti ammessi, alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. n. 77 del d.lgs. 50/2016. La Commissione giudicatrice:

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica» La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5.1.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche** non escluse, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi, formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera i), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera f).

6.5. Gestione della «Offerta Economica-Tempo»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica-Tempo»

La Commissione giudicatrice nel giorno e nell'ora, su comunicazione dello stesso presidente agli offerenti ammessi, con almeno 2 (due) giorni di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, relativa alle **Offerte Tecniche**, constatata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica-Tempo** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.3;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica-Tempo»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica-Tempo»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d).

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica-Tempo»:

Ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **non** è previsto il soccorso istruttorio per carenze riferite alle offerte tecnico – economiche.

6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica-Tempo»

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto.

6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 6.4.2, lettera a), con il punteggio dell'**Offerta Economica e temporale** di cui all'articolo 6.5.4;

- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) a consegnare gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a), pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice dispone al RUP di richiedere le spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione e di convocare una nuova seduta pubblica di gara nella data e l'ora, da comunicare agli offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

6.7. Comunicazioni

Ogni comunicazione afferente alla presente procedura sarà inoltrata mediante la piattaforma MEPA

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio/commissione di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016.

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) nel caso risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.5. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma7, D.Lgs. n. 50/2016.

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento dirigenziale esplicito. In ogni caso si precisa che l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del medesimo articolo;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento

espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi degli artt.39 e 40 del CSA;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art.41 del CSA;
- c) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della partecipazione alla gara o della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non

- essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
 - d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
 - e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.89, co.1, lett. i), del D.L. n. 81 del 2008.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - alle dichiarazioni non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005;



9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) l'imposta di bollo dovuta per l'offerta economica (pari ad € 16,00) dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, come modificato dall'art. 1, comma 597, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l'Agenzia delle entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F23.
- b) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla presente procedura dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite della piattaforma digitale sul MePa. Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è di sei giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. A tali richieste la Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro attraverso la sezione - COMUNICAZIONE CON I FORNITORI.
- b) il presente disciplinare e la documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it> dai quali può essere scaricato liberamente
- c) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della lettera di comunicazione per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Andria nella persona dell'ing. Santola Quacquarelli (R.U.P.);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 58/2019;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs. n. 50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 58/2019;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto e per quanto in vigore.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

11. CAPO 11 – DOCUMENTI DI GARA

11.1. Documenti di gara

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del bando di gara, è reperibile sul sito della piattaforma MEPA, raggiungibile al Link: <http://www.acquistinretepa.it> e sul seguente link: <https://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/progetti-andria/>.

La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della piattaforma MEPA, raggiungibile al Link: <http://www.acquistinretepa.it>, attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando di gara.

Andria, 18/02/2022

Il Dirigente
ing. Santola Quacquarelli